Winterthur Technology (Austria) GmbH
Succursale di Suberg/Svizzera
Bernstrasse 15, CH 3262 Suberg
IDI: CHE-419.985.861 IVA
customerservice@winterthurtechnology.ch

Condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento

Data: 1° agosto 2026

---

1. Disposizioni generali

Le presenti Condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento (di seguito «CGV») si applicano a tutte le forniture, prestazioni e offerte di Winterthur Technology (Austria) GmbH, succursale di Suberg, Svizzera (di seguito «Fornitore») relative a mole abrasive, utensili e servizi connessi (di seguito «Prodotti»).

Eventuali condizioni generali dell'Acquirente non si applicano, salvo accettazione espressa e per iscritto da parte del Fornitore. Il silenzio o l'esecuzione parziale del contratto non costituiscono accettazione di tali condizioni.

Le presenti CGV si applicano in via esclusiva; eventuali deroghe devono essere concordate per iscritto.

Il Fornitore dispone di un sistema di gestione della qualità certificato secondo le norme ISO 9001 e ISO 14001.

---

2. Offerte, preventivi e ordini

Tutte le offerte e i preventivi sono senza impegno e, salvo diversa indicazione espressa, validi per novanta (90) giorni.

Il contratto si perfeziona solo con la conferma d'ordine scritta del Fornitore.

Gli ordini devono specificare in modo completo tutte le forniture e prestazioni concordate. Le prestazioni aggiuntive vengono fatturate separatamente.

La documentazione tecnica (disegni, piani, specifiche, ecc.) resta di proprietà intellettuale del Fornitore e non può essere trasmessa a terzi senza il previo consenso scritto.

---

3. Consegna

Salvo diverso accordo scritto espresso, la consegna avviene DDP presso il luogo di destinazione convenuto secondo gli INCOTERMS® 2020.

L'Acquirente comunica tempestivamente al Fornitore l'indirizzo di consegna completo, un eventuale punto di scarico diverso, gli orari di ricevimento merci e ogni altra informazione necessaria per una regolare consegna. L'Acquirente provvede affinché la consegna possa essere accettata durante gli orari di lavoro concordati o usuali.

Lo scarico presso il luogo di destinazione convenuto è a carico dell'Acquirente e avviene a sue spese e a suo rischio, salvo diverso accordo espresso.

Il Fornitore ha il diritto di effettuare consegne parziali ragionevoli. Per i prodotti realizzati su specifica del cliente sono ammesse eccedenze o carenze di fornitura dovute alla produzione fino al 10% della quantità ordinata. Viene fatturata la quantità effettivamente consegnata.

Il rischio di perdita o di danneggiamento della merce passa all'Acquirente secondo l'Incoterm convenuto.

I termini di consegna si prorogano in misura adeguata qualora il loro rispetto sia impedito o reso notevolmente più difficile da circostanze che esulano dal ragionevole controllo del Fornitore e i cui effetti non possano essere evitati o superati nonostante l'impiego della diligenza ragionevolmente esigibile secondo le circostanze.

Sono considerati tali eventi in particolare catastrofi naturali, guerra, terrorismo, provvedimenti delle autorità, restrizioni all'importazione o all'esportazione, conflitti di lavoro, gravi interruzioni dell'approvvigionamento energetico o dei trasporti nonché gravi perturbazioni della catena di approvvigionamento, purché esulino dal ragionevole controllo del Fornitore. Il Fornitore informa l'Acquirente di un tale evento e dei suoi presumibili effetti entro un termine adeguato. Gli obblighi interessati sono sospesi solo per la durata e nella misura dell'effettivo impedimento.

Qualora un tale evento si protragga per più di tre mesi, ciascuna parte può porre fine, con effetto per il futuro, al singolo contratto interessato o alla parte interessata di un ordine. Restano salve le pretese relative a prestazioni già regolarmente eseguite.

La merce può essere spedita direttamente da uno stabilimento o da un magazzino del Fornitore o di una società ad esso affiliata, in particolare in Austria o in Germania. Alla consegna, l'Acquirente deve confermare il ricevimento sulla bolla di consegna o sulla lettera di vettura indicando data e nome e, su richiesta, confermare per iscritto il ricevimento della merce entro cinque giorni lavorativi. Il Fornitore può utilizzare tali conferme in particolare come prova nei confronti delle autorità doganali e fiscali.

I danni da trasporto visibili esternamente, le quantità mancanti o le consegne errate devono, per quanto possibile, essere annotati sulla bolla di consegna o sulla lettera di vettura al momento della consegna e comunicati senza indugio per iscritto al Fornitore. Restano salve le disposizioni relative alla verifica della merce e alla notifica dei difetti di cui alla cifra 6.

L'Acquirente informa senza indugio il Fornitore di eventuali modifiche della propria ragione sociale, della propria sede, del proprio indirizzo di consegna o del proprio numero IDI, nella misura in cui siano rilevanti per l'esecuzione del contratto.

Se la consegna non può avvenire regolarmente per un motivo imputabile all'Acquirente o se l'Acquirente non accetta la merce offerta in conformità al contratto, il rischio passa all'Acquirente nel momento in cui la consegna avrebbe potuto avvenire in caso di regolare collaborazione. L'Acquirente sostiene i ragionevoli costi aggiuntivi che ne derivano, in particolare per tempi di attesa, trasporto di ritorno, magazzinaggio e nuova consegna, nonché eventuali dazi, imposte e altri tributi aggiuntivi.

Restano riservate ulteriori pretese legali o contrattuali del Fornitore.

---

4. Prezzi e condizioni di pagamento

Tutti i prezzi si intendono in CHF, più l'IVA svizzera di legge, tenuto conto dell'Incoterm convenuto.

Salvo diverso accordo, i pagamenti devono essere effettuati entro dieci (10) giorni con lo sconto del 2% oppure entro trenta (30) giorni netti dalla data della fattura.

In caso di ritardo nel pagamento, il Fornitore ha il diritto di esigere interessi di mora nella misura legale, conformemente al diritto svizzero applicabile (art. 105 CO).

Il Fornitore si riserva il diritto di:

- rendere immediatamente esigibili tutti gli importi scoperti,
- sospendere le consegne,
- richiedere pagamenti anticipati.

La compensazione o la ritenzione da parte dell'Acquirente è ammessa solo se il controcredito è incontestato o accertato con decisione passata in giudicato.

L'Acquirente deve rimborsare le ragionevoli spese di sollecito e d'incasso.

---

5. Riserva di proprietà

I Prodotti consegnati restano di proprietà del Fornitore fino al completo pagamento di tutti i crediti in sospeso.

L'Acquirente è tenuto a:

- immagazzinare i Prodotti con cura,
- assicurarli in misura adeguata,
- non costituirli in pegno né cederli a titolo di garanzia.

In caso di rivendita, l'Acquirente cede sin d'ora al Fornitore, a titolo di garanzia, tutti i crediti che ne derivano nei confronti di terzi. Il Fornitore può richiedere la comunicazione dei crediti ceduti.

---

6. Garanzia (difetti)

Il periodo di garanzia è di dodici (12) mesi dalla consegna.

L'Acquirente deve verificare i Prodotti immediatamente dopo il ricevimento e notificare senza indugio per iscritto eventuali difetti.

In caso di difetti fondati, il Fornitore, a sua discrezione:

- ripara i Prodotti oppure
- li sostituisce oppure
- emette una nota di credito.

Non sussistono diritti di garanzia in caso di:

- normale usura,
- uso o immagazzinamento impropri,
- inosservanza delle istruzioni per l'uso,
- sollecitazione eccessiva o impropria.

---

7. Responsabilità

Il Fornitore risponde dei danni esclusivamente ai sensi delle disposizioni di legge.

In caso di negligenza lieve, la responsabilità è limitata ai danni prevedibili e tipici derivanti dalla violazione di obblighi contrattuali essenziali.

È esclusa, nella misura consentita dalla legge, qualsiasi ulteriore responsabilità, in particolare per danni indiretti o consequenziali (ad es. lucro cessante).

Tale limitazione non si applica ai danni riconducibili a negligenza grave o dolo, né ai danni alla persona.

---

8. Responsabilità per danno da prodotti

Restano salve le disposizioni di legge imperative in materia di responsabilità per danno da prodotti.

Le limitazioni di responsabilità previste dalle presenti CGV non si applicano nella misura in cui sussista una responsabilità imperativa ai sensi del diritto applicabile in materia di responsabilità per danno da prodotti.

---

9. Conformità e utilizzo dei Prodotti

L'Acquirente provvede affinché:

- i Prodotti siano utilizzati nel rispetto di tutte le norme di sicurezza applicabili,

- siano osservate le indicazioni tecniche e di sicurezza applicabili (ad es. raccomandazioni FEPA).

Il Fornitore non risponde dei danni derivanti da un uso improprio.

L'Acquirente rispetta tutte le disposizioni applicabili in materia di controllo delle esportazioni e di sanzioni e non esporterà né riesporterà i Prodotti in violazione delle leggi applicabili.

---

10. Riservatezza

Tutte le informazioni commerciali e tecniche divulgate dal Fornitore devono essere trattate in modo riservato e non possono essere trasmesse a terzi senza il previo consenso scritto.

---

11. Disposizioni varie

Il Fornitore ha il diritto di ricorrere a subappaltatori.

Qualora una disposizione delle presenti CGV sia o divenga invalida, la validità delle restanti disposizioni non ne è pregiudicata.

Eventuali modifiche o integrazioni richiedono la forma scritta.

---

12. Diritto applicabile e foro competente

Le presenti CGV e tutti i rapporti giuridici tra il Fornitore e l'Acquirente sono disciplinati esclusivamente dal diritto svizzero, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CVIM).